



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
-UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI-**

Il giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Dominici,

-Visto l'art. 487 c.p.c. che consente al Giudice dell'esecuzione di modificare in ogni tempo le ordinanze emesse, prima che abbiano avuto esecuzione;

-Considerato che come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione tale potere può essere esercitato anche mediante un provvedimento generale, applicabile a tutte le procedure esecutive in corso (Cass Sez.3, Sentenza n.3607 del 2015

A modifica ed integrazione delle ordinanze di delega emanate dall'intestato Tribunale in tutte le procedure esecutive e nelle divisioni endoesecutive ad oggi pendenti e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale

DISPONE

1) AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO SUL CONTO DELLA PROCEDURA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

I professionisti delegati sono autorizzati ad effettuare direttamente prelievi sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva di competenza, senza necessità dell'emissione di un mandato di pagamento da parte del giudice per :

- pagamento delle imposte relative all'espletamento dell'incarico;
- pagamento degli oneri pubblicitari (diversi dalla pubblicazione sul portale) qualora siano presenti somme sul conto della procedura;
- restituzione somme residue del fondo spese all'aggiudicatario

I professionisti delegati e i custodi sono autorizzati altresì, a prelevare dal conto della procedura esecutiva, senza emissione del mandato di pagamento:

le somme per effettuare i pagamenti in attuazione di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiara esecutivo il progetto di distribuzione (finale o parziale) o autorizza l'assegnazione delle somme versate nell'ambito di un procedimento di conversione

2) PRECISAZIONI IN MERITO AL BENEFICIO DEL CREDITORE FONDIARIO EX ART 41 D.LGS 385/1993

Qualora il creditore fondiario formuli istanza di versamento diretto ex art. 41 D.lgs 385/1993 (TUB) prima dell'aggiudicazione di ogni lotto, il professionista delegato deve invitarlo a precisare il proprio credito entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Il delegato, quindi, calcolate approssimativamente le



LP

spese della procedura, nonché quelle necessarie per la definitiva liberazione del bene, deve comunicare all'aggiudicatario la somma da versare direttamente al creditore fondiario, che in ogni caso non può superare l'80% del saldo prezzo. L'indicazione all'aggiudicatario di versare al creditore fondiario somme eccedenti rispetto alla misura prescritta, sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto

La mancata precisazione del credito nel termine di 15 giorni dal saldo prezzo determinerà che il creditore fondiario potrà essere soddisfatto solo in sede di distribuzione finale)

3) FISSAZIONE UDIENZA DI DISTRIBUZIONE PRESSO IL PROPRIO STUDIO

I professionisti delegati potranno procedere, dopo il deposito del progetto di distribuzione nel fascicolo telematico, senza necessità di una previa autorizzazione da parte del giudice, alla fissazione della data di comparizione delle parti presso il proprio studio per l'approvazione dello stesso, inviando alle stesse almeno 15 giorni prima dell'udienza copia del progetto di distribuzione e la convocazione per la sua approvazione via PEC/ FAX/RACCOMANDATA A/R,

Nel caso in cui le parti, ritualmente convocate, non compaiano, approvino il progetto ovvero raggiungano comunque l'accordo, il professionista delegato trasmetterà gli atti (comprensivi del verbale delle operazioni compiute innanzi a sé, sottoscritto da tutte le parti presenti, e nel quale si darà atto, in modo analitico, di tutte le comunicazioni effettuate alle parti, delle modalità delle stesse e della data delle ricezioni delle suddette comunicazioni da parte dei destinatari, nonché comprensivi delle comunicazioni relative alla fissazione dell'udienza, ritualmente ricevute dalle parti) al giudice dell'esecuzione per la dichiarazione di esecutività del piano di riparto.


Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il professionista delegato trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione, che provvederà a convocare le parti innanzi a sé ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

MANDA alla cancelleria per l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale e per la comunicazione a tutti i delegati iscritti all'albo del Tribunale.

Civitavecchia, il 20.4.2018

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Alessandra Dominici



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA

23 APR 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
S. INSERRA

